

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2592 del 28/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Bianzarda n. 15/17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione e di effluenti di allevamento in terreni ubicati in Comune di Forlì
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2654 del 28/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Bianzarda n. 15/17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione e di effluenti di allevamento in terreni ubicati in Comune di Forlì.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 99/1992 "*Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. n. 15/1997 "*Norma per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27/08/1983 n. 34*";
- L.R. n. 4/2007 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale – Modifiche a leggi*";
- D.G.R. n. 2773/2004 "*Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- D.G.R. n. 1801/2005 "*Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- D.G.R. n. 550/2007 "*Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*";
- D.G.R. n. 297/2009 "*Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione di fanghi di depurazione in agricoltura*";

- Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 702 Prot. n. 23506/1997 “Approvazione della cartografia relativa alla vulnerabilità naturale delle acque sotterranee predisposta ai sensi dell'art. 11 comma 2) della L.R. 50/95”;
- Regolamento Regionale n.1/2016 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì 26/04/2016, acquisita ai Prot. Com.le 36214, 36219, 36223, 36218 e da Arpae ai PGFC n. 6050, 6058, 6060 e 6073 del 27/04/2016 da **COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** nella persona del Sig. Ravaioli Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Bianzarda n. 15/17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione e di effluenti di allevamento in terreni ubicati in Comune di Forlì, comprensiva di:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, in terreni ubicati nella Provincia di Forlì-Cesena-Comune di Forlì, provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie S.r.l., sito in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- valutazione di impatto acustico;

**Atteso che** in data 11/05/2016 e 17/05/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Com.le 41087, 43039 e 43072 e da Arpae al PGFC/2016/7140 dell'11/05/2016 e ai PGFC/2016/7639 e 7644 del 20/05/2016;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 26/05/2016 Prot. Com.le 46416 acquisita da Arpae al PGFC/2016/8096 del 27/05/2016, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato che** in data 31/05/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 47366 e da Arpae al PGFC/2016/8267;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992, acquisite in data 25/07/2016;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, acquisite in data 01/07/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in “Allegato A e relativa Appendice” e Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta,

la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie S.r.l., sito in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 279 del 01/08/2013 Prot. n. 111308/2013, rispetto al quale la Ditta intende apportare modifiche;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

**Richiamata** la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Federica Milandri, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta di provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** (C.F./P.IVA 00365410398), nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Comune di Faenza, Via Bianzarda n. 15/17 (RA), **per l'esercizio di attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione e di effluenti di allevamento in terreni ubicati in Comune di Forlì.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie S.r.l., sito in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992;
  - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **Allegato A e relativa appendice e ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae o ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **UTILIZZO AGRONOMICO DI FANGHI DI DEPURAZIONE**

### **PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione e di effluenti di allevamento ubicati nella Provincia di Forlì-Comune di Forlì, richiede il rinnovo autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie S.r.l., sito in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 279 del 01/08/2013 Prot. n. 111308/2013, rispetto al quale la Ditta intende apportare modifiche;
- La modifica che la Ditta intende apportare consiste nell'inserimento nel Piano di Distribuzione di terreni ubicati in Comune di Forlì (Fondo Campana Ofelia – Via Rio Cosina – Forlì) messi a disposizione dalla Azienda Agricola Campana Ofelia;
- La sopracitata istanza di AUA è corredata di relativa Relazione Tecnica e Piano di distribuzione.

### **CONDIZIONI**

- Dalla Relazione Tecnica, si evince che:

- la Ditta intende utilizzare in agricoltura fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di depurazione a fanghi attivi, sito in Via Convertite, 8 – Faenza, a servizio della Ditta Caviro Soc. Coop. Agricola, della potenzialità pari a 1.100.000 a.e. e che tratta rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, tutti rientranti nella lista positiva di cui alla Tabella 1 della Deliberazione della Giunta Regionale del 07/11/2005 n. 1801 come da Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2580 del 24/08/2015 rilasciata dalla Provincia di Ravenna;
- la Ditta Caviro Soc. Coop. Agricola con l'Autorizzazione Integrata Ambientale sopracitata è anche autorizzata, allo stoccaggio provvisorio di 36.000 tonnellate (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione prodotti nel proprio impianto ubicato nell'area denominata “Spadazza”;
- alla Ditta, in data 10/02/2016, è stato dato in disponibilità il succitato centro di stoccaggio, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Responsabile di stabilimento;
- i fanghi prodotti sono allo stato palabile con un contenuto medio di sostanza secca pari a circa il 25%. Tali fanghi risultano stabilizzati ai sensi dell'Allegato 1 punto 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/2004 e s.m.i., garantendo un abbattimento delle sostanze sospese volatili del 35%;
- il responsabile dell'impianto di depurazione dal quale originano i fanghi dichiara che sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 3, comma 1) del D.Lgs. 99/92; la caratterizzazione preventiva del fango ha dato esito positivo. Sono stati presentati i certificati analitici predisposti ai sensi del Par. XVIII, comma 4) della D.G.R. n. 2773/2004 e s.m.i., nel rispetto delle tempistiche e dei parametri previsti dall'Allegato 4 della sopracitata Direttiva Regionale, attestanti la conformità dei fanghi ai requisiti della normativa vigente per l'utilizzo in agricoltura;

Dal Piano di Distribuzione si rileva che:

- il Piano di distribuzione dei fanghi è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'Allegato 5 della Deliberazione Regionale n. 2773/2004 e s.m.i.;
- le analisi dei terreni delle aree omogenee sono conformi ai valori limite indicati nell'Allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/2004 e s.m.i.;

- I terreni inseriti nel Piano di Distribuzione sono stati verificati con apposito software e l'elenco di sintesi dei terreni sui quali è possibile l'utilizzo di fanghi di depurazione è sotto riportato;

- E' stato espresso parere dal CTR – Agrozootecnica di Arpae, con nota del 05/07/20216 PGFC/2016/10042, dal quale risulta che:

“In riferimento alla richiesta PGFC/2016/7298 di relazione tecnica ai sensi del D.Lgs. 99/92, DGR n. 2774/04, DGR n. 285/05, DGR n. 1801/05 e s.m.i., si rileva che i parametri riscontrati nei controcampioni acquisiti da questa Agenzia (RdP 201609684 – 201609685 – 201622453 – 201622450) e nel campionamento di controllo effettuato il 14/03/2016 presso il Fg. 137 Part. 510 del Comune di Forlì (PdP 201612801), si mantengono all'interno dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, così come quelli riscontrati dalla ditta in oggetto.

Tuttavia dal confronto tra i valori analitici forniti dall'Azienda (laboratorio CSA) e quelli derivanti dalle analisi dei relativi contro campioni acquisiti da questa Agenzia, si rilevano generalizzate e marcate differenze. In quasi tutti i casi i valori riscontrati nelle analisi della ditta sono superiori a quelli riscontrati nelle analisi eseguite dal laboratorio Arpae. Nei casi esaminati, il rapporto tra i singoli parametri (Arpae/CSA) si presenta simile per diversi campioni, come evidenziato nella tabella sottostante.

Si torna a manifestare la necessità di “intercalibrazione” tra laboratori già evidenziata in passato.

In considerazione del fatto che tutti i valori di tutti i parametri rispettano la vigente normativa, non si rilevano elementi ostativi, alla prosecuzione dell'attività di utilizzazione agronomica.

.....  
Si rammenta che, la relazione tecnica in questione è limitata a valutazioni di carattere agronomico sulle caratteristiche dei terreni recettori e dei fanghi ad essi destinati.””;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo con modifica dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, così come richiesto dalla Ditta, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

## ELENCO TERRENI UTILIZZABILI

Fondo	Comune	Foglio	Mappale	Sup. Catastale	SAU ha	Ha dim 2773 e Reg. com.
Campone Bello	Forlì	108	62 p	3,8525	3,7400	3,6000
Campone Bello	Forlì	108	62 p			0,1400
Campone Bello	Forlì	108	123 p	1,3599	1,3500	0,6500
Campone Bello	Forlì	108	123 p			0,7000
Campone Bello	Forlì	108	13	3,7885	3,5800	3,5800
Campone Bello	Forlì	108	252/a	5,4952	2,9700	1,5500
Campone Bello	Forlì	108	252/b			1,4200
Campone Bello	Forlì	108	63	0,3736	0,3700	0,2000
Campone Bello	Forlì	108	8	0,4679	0,4630	0,4600
Campone Bello	Forlì	108	90	0,0033	0,0024	0,0000
Campone Bello	Forlì	108	85	0,0230	0,0083	0,0000
Campone Bello	Forlì	108	80	0,0045	0,0045	0,0000
Ca' Baldini	Forlì	86	507	0,0759	0,0700	0,0700
Ca' Baldini	Forlì	86	538	2,3707	2,3500	2,3500
Ca' Baldini	Forlì	86	548	1,6490	1,6000	1,6000
Ca' Baldini	Forlì	87	5	2,7922	2,7000	2,5800
Ca' Baldini	Forlì	87	4	0,5934	0,5900	0,4000
Baldini Riccardo	Forlì	108	34	1,3547	1,3400	1,2000

<b>Fondo</b>	<b>Comune</b>	<b>Foglio</b>	<b>Mappale</b>	<b>Sup. Catastale</b>	<b>SAU ha</b>	<b>Ha dim 2773 e Reg. com.</b>
Baldini Riccardo	Forlì	108	6 p	5,6369	5,0900	1,7000
Baldini Riccardo	Forlì	108	6 p			1,9900
Baldini Riccardo	Forlì	108	6 p			1,4000
Baldini Riccardo	Forlì	108	7 p	4,9730	4,1500	0,0000
Baldini Riccardo	Forlì	108	7 p			2,6400
Baldini Riccardo	Forlì	108	82	0,3081	0,3081	0,3000
Baldini Riccardo	Forlì	108	78	0,0388	0,0388	0,0300
Ghibellina	Forlì	86	508	1,1222	1,1000	1,1000
Ghibellina	Forlì	86	532	2,8797	2,8400	2,8400
Ghibellina	Forlì	86	524	0,7538	0,7300	0,7300
Maramò	Forlì	108	116	0,5240	0,5200	0,3500
Maramò	Forlì	108	115	1,4932	1,4000	1,4000
Maramò	Forlì	108	117	0,1520	0,1000	0,1000
Maramò	Forlì	108	118	0,1840	0,1800	0,0500
Maramò	Forlì	108	119	2,8369	2,7600	2,6000
Maramò	Forlì	108	120	0,7000	0,6500	0,6000
Maramò	Forlì	108	121	1,3800	1,3500	1,3000
Maramò	Forlì	108	122	1,2960	1,2600	1,2000
Maramò	Forlì	108	127	1,1360	1,1300	0,6000
Maramò	Forlì	108	128	0,9120	0,9000	0,8000
Maramò	Forlì	108	129	1,0560	1,0500	0,8500
Maramò	Forlì	108	130	1,0910	0,1500	0,1500
Torre	Forlì	109	2529	2,5680	2,5600	0,0000
Torre	Forlì	109	2530	2,5402	2,5400	1,0000
Torre	Forlì	109	2531	2,5482	2,5400	2,0000
Torre	Forlì	109	2532	2,5628	2,5600	1,9000
Baggioni	Forlì	61	17	1,6540	1,6200	1,6000
Baggioni	Forlì	61	19/a	3,7933	3,6900	1,6400
Baggioni	Forlì	61	19/b			1,6300
Baggioni	Forlì	61	21	0,1289	0,1100	0,1000
Baggioni	Forlì	61	65	0,7570	0,7600	0,7600
Baggioni	Forlì	61	66	0,6872	0,6600	0,5500
Baggioni	Forlì	61	67	0,4553	0,4600	0,4500
Baggioni	Forlì	62	15	1,9312	1,9000	1,8900
Baggioni	Forlì	62	32	0,3774	0,3700	0,3700
Baggioni	Forlì	62	44	1,9204	1,3900	1,0100
Sali	Forlì	137	510	3,2546	3,1775	2,9000
Sali	Forlì	137	544	1,4490	1,4490	1,0000
Sali	Forlì	137	86	0,2636	0,2633	0,1000
Bassetta	Forlì	108	254	6,2222	6,1000	4,7000
Bassetta	Forlì	108	14	0,3630	0,3200	0,3000

Fondo	Comune	Foglio	Mappale	Sup. Catastale	SAU ha	Ha dim 2773 e Reg. com.
Bolzanino	Forlì	108	274 p	9,5145	4,8500	4,8500
Bolzanino	Forlì	108	274 p			0,0000
Campana Ofelia	Forlì	107	47 p	7,1852	7,1000	2,9500
Campana Ofelia	Forlì	107	47 p			3,4500
Campana Ofelia	Forlì	107	52	1,2160	1,2000	1,0200
Campana Ofelia	Forlì	107	90 p	2,9460	2,9000	1,9000
Campana Ofelia	Forlì	107	90 p			1,0000
Campana Ofelia	Forlì	107	96	2,3309	2,3000	1,5500
Campana Ofelia	Forlì	107	98	1,4309	1,4000	1,1500
Campana Ofelia	Forlì	136	230 p	1,2974	1,2000	0,8000
Campana Ofelia	Forlì	136	230 p			0,1000
Campana Ofelia	Forlì	136	232 p	0,8016	0,8000	0,4000
Campana Ofelia	Forlì	136	232 p			0,3000
Campana Ofelia	Forlì	136	70 p	1,4889	1,4000	0,6500
Campana Ofelia	Forlì	136	70 p			0,5300
Campana Ofelia	Forlì	136	71 p	0,42	0,4000	0,2000
Campana Ofelia	Forlì	136	71 p			0,2000
Campana Ofelia	Forlì	136	8 p	0,7342	0,7000	0,1500
Campana Ofelia	Forlì	136	8 p			0,5500

## PRESCRIZIONI:

- 1) L'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate nella Provincia di Forlì-Cesena – Comune di Forlì, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dal piano di distribuzione presentato, redatto nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i..
- 2) Qualsiasi variazione del piano di distribuzione, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione.
- 3) Le analisi dei terreni, secondo quanto disposto all'art. 10 del D.Lgs. 99/92, dovranno essere ripetute ogni tre anni. Le operazioni di campionamento e analisi degli stessi dovranno essere conformi a quanto previsto all'Allegato 5 “Criteri per la predisposizione e l'attuazione del Piano di distribuzione” della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i. con particolare riguardo alla comunicazione ad Arpae delle date esatte di esecuzione dei campioni di terreno, al fine di poter assistere ed eventualmente prelevare dei controcampioni e verificare le tecniche di campionamento. Appena in possesso degli esiti analitici di tali campionamenti dovrà essere presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae il Piano di distribuzione opportunamente aggiornato per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione.
- 4) La quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'Allegato 5 della Deliberazione Regionale n. 2773/04.

- 5) Il periodo massimo di permanenza dei fanghi nell'impianto di stoccaggio non potrà superare i 12 mesi.
- 6) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- 7) I quantitativi di fanghi applicabili nei terreni de devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal Par. VI, comma 2) lettere a), b), c) e d) della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i.
- 8) Secondo il disposto di cui all'art. 22 comma 2) del Regolamento Regionale n. 1/2016 è vietata l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg) del citato Regolamento Regionale.
- 9) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92 **almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo**, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ed alla Sezione Provinciale territorialmente competente di Arpae e al Comune di Forlì, l'inizio delle operazioni di spandimento, facendo riferimento ai terreni e alle colture del Piano di Distribuzione contenuto nella domanda e con le dosi opportunamente riviste sulla base delle più recenti analisi trimestrali in capo al produttore del fango. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di 6 giorni lavorativi dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori.
- 10) La notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con Piano di distribuzione aggiornato e approvato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al Piano di distribuzione che non siano state preventivamente trasmesse ed esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale.
- 11) L'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite P.E.C. o a mezzo fax**, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ed alla Sezione Provinciale territorialmente competente di Arpae, utilizzando il modello di cui all'Appendice 1 del presente Allegato.
- 12) E' vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti ad eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Sezione Provinciale di Arpae territorialmente competente.
- 13) Al fine di soddisfare le esigenze analitiche dei fanghi di cui agli artt. 10 e s11 del D.Lgs. 99/92, come indicato dal Par. XVI della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i. e tenendo in considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del Par.

XVI della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., i quali devono prodursi a questa agenzia in originale od in copia conforme all'originale stesso.

- 14) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, sulla base del modello riportato all'Appendice 3 della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., da conservare presso la sede legale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e delle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione.
- 15) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'Appendice 1 della Deliberazione Regionale n. 2773/2004 e s.m.i..
- 16) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda per il rilascio della presente autorizzazione.
- 17) Il titolare dell'autorizzazione al termine di ogni annata agraria dovrà provvedere a comunicare eventuali variazioni da apportare al Piano di distribuzione per l'annata agraria successiva.
- 18) Sono fatti salvi eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura del titolare dell'autorizzazione imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni oggetto di utilizzo dei fanghi.
- 19) L'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i.:**
  - A) è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto col terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro 6 settimane dall'inizio della raccolta (Par. IX);
  - B) è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (Par. IX);
  - C) è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel Paragrafo VIII della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, Punto 1, alla Deliberazione Regionale n. 1801/2005;
  - D) è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del Par. IV, comma 1) della Deliberazione Regionale;
  - E) è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora – al momento del loro impiego – superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Deliberazione Regionale;
  - F) è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Deliberazione Regionale;
  - G) è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
  - H) le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti “Norme tecniche generali sull'uso dei fanghi” di cui

al Par. VII della Deliberazione Regionale concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno.

- 20) Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., al D.Lgs. 99/92 e per quanto di pertinenza al Regolamento Regionale n. 1/2016, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

**S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae**

**P.E.C.: *aoofc@cert.arpa.emr.it***  
**Fax 0543/447296**

***Alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae***  
***Distretto territorialmente competente***

**P.E.C.: *aoofc@cert.arpa.emr.it***  
**Fax: 0543/451451 (Forlì)**  
**Fax: 0547/301874 (Cesena)**

**OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura** (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e s.m.i..)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ comunica che in data \_\_\_\_\_ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta \_\_\_\_\_ come da notifica inviata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae in data \_\_\_\_\_.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

<i>Comune</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Riferimento alla zona omogenea</i>	<i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i>

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

\_\_\_\_\_ utilizzando i seguenti mezzi:

I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. \_\_\_\_\_;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data \_\_\_\_\_;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)**

**PREMESSE**

Dato atto che la Coop. Agri. Di San Biagio Cooperativa Agricola ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n.16301 di Mod. 20;

Dato atto che sul Portale regionale “Gestione Effluenti” è stata inserita la Comunicazione n. 17037 di mod. 21, attualmente in corso di aggiornamento;

Vista la verifica documentale condotta dall'Unità Zootecnia - AIA della SAC di Forlì-Cesena di Arpae sulla Comunicazione n.16301 di modifica n.20;

Vista la richiesta di chiarimenti, inoltrata dalla medesima Unità A.U.A. della SAC di Forlì-Cesena di Arpae alla Coop. San Biagio Soc. Coop. Agricola, con lettera Posta Elettronica Certificata, PGFC n. 7696 del 23/05/2016;

Considerate le integrazioni presentate dalla Coop. San Biagio Soc. Coop. Agricola con Pec acquisita al protocollo di Arpae con n. 8267 del 31/05/2016, inerenti alla presente istanza di A.U.A. ;

Dato atto che sul Portale regionale “Gestione Effluenti” è stata inserita la Comunicazione n. 17037 di mod. 21, attualmente in corso di aggiornamento, nella quale sono state recepite tutti gli adeguamenti sollecitati nella richiesta integrazioni sopra citata, ovvero è stato correttamente compilato il QUADRO 9 DATI IDENTIFICATIVI DEGLI STOCCAGGI (con particolare riferimento allo stoccaggio del refluo proveniente dalla Società Agricola Bastia per la quale la Coop. San Biagio è responsabile anche dello stoccaggio) e il QUADRO 13 DATI SPECIFICI PER DETENTORI (e relativi contratti) , che è stato adeguatamente aggiornato mediante l'inserimento dei quantitativi di effluente ricevuto dalla Cooperativa;

Precisato inoltre che, relativamente al QUADRO 10 ELENCO TERRENI, l'Unità Zootecnia-A.I.A. della SAC di Forlì-Cesena di Arpae ha effettuato una verifica sui terreni ubicati nel Comune di Forlì, utilizzati dalla Coop. San Biagio per l'utilizzazione agronomica;

Considerato che la Coop. San Biagio, in qualità di DETENTORE, è responsabile delle fasi di trasporto e distribuzione degli effluenti ricevuti dagli allevatori indicati al QUADRO 13 (Produttori di effluenti);

Considerato che tra i Produttori vi è anche la Soc. Agr. Bastia per la quale la Coop. San Biagio è responsabile anche dello stoccaggio della pollina, la quale dovrà essere gestita con le precauzioni specificate nelle prescrizioni;

Precisato che l'Unità Zootecnia-A.I.A. della SAC di Forlì-Cesena di Arpae ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra, in particolare, sui contenuti del *QUADRO 9*, del *QUADRO 10* e del *QUADRO 13*;

## **PRESCRIZIONI:**

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti, dovrà essere preventivamente comunicata tramite aggiornamento della Comunicazione di spandimento;
- 2) Ogni variazione dei terreni di spandimento dovrà essere comunicata all'autorità competente come modifica della Comunicazione di spandimento;
- 3) l'utilizzazione agronomica sui terreni indicati nella Comunicazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2016 e dalla cartografia predisposta dal CTR di Arpa;
- 4) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli spandimenti delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 5) la Ditta dovrà gestire la pollina proveniente dall'allevamento Soc. Agricola Bastia di Via Cervese n. 353 del Comune di Forlì, secondo quanto prescritto dalla competente autorità con la Determinazione prot.n.10815/3264 del 30/11/15, ovvero: *“lo stoccaggio dei reflui provenienti dalla Società Agricola Bastia, impianto di Via Cervese 353 Forlì, dovrà avvenire in **“concimaia coperta”** provvedendo, al contempo, a ricoprire il suddetto effluente zootecnico con un adeguato **“strato di paglia o altro materiale cellulosico”** atto ad impedirne il contatto diretto con l'aria (ad ogni scarico) in tutti i casi in cui il tenore di sostanza secca si presenti insoddisfacente. Si tenga presente che le proliferazioni di mosche e le emissioni ammoniacali incrementano notevolmente in caso di tenori di sostanza secca inferiori al 60%;*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**